

STATUTO ORGANICO  
DELLA  
CASSA DE' RISPARMII  
IN  
CITTÀ DI CASTELLO



CITTA DI CASTELLO  
TIPOGRAFIA DELLA CASA EDITRICE S. LAPI

—  
1912

STATUTO ORGANICO  
DELLA  
CASSA DE' RISPARMII

IN  
CITTÀ DI CASTELLO



CITTÀ DI CASTELLO  
TIPOGRAFIA DELLA CASA EDITRICE S. LAPI

1912

*Regio decreto 12 Agosto 1912, n. 971 che approva il nuovo testo unico dello Statuto organico della Cassa di Risparmio di Città di Castello.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vedute le deliberazioni prese dall'Assemblea Generale dei Soci della Cassa di Risparmio di Città di Castello nelle adunanze dei giorni 28 maggio 1911 e 13 luglio 1912;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>) e il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con Regio Decreto 21 Gennaio 1897 Numero 43;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

È approvato il nuovo testo unico dello statuto organico della Cassa di Risparmio di Città di Castello, composto di 56 articoli, visto d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1912.

F.<sup>o</sup> VITTORIO EMANUELE

CF.<sup>o</sup> NITTI.

Per copia conforme

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL CREDITO E DELLA PREVIDENZA

F.<sup>o</sup> RUBINO.

# STATUTO

## TITOLO I.

### Costituzione e scopo dell'Istituto.

Art. 1. — La Cassa de' Risparmi, *Società Anonima*, fondata in Città di Castello nel 1854 e legalmente riconosciuta con Rescritto Pontificio del 10 Febbrajo 1855, e successivamente con R. Decreto del 13 Aprile 1862 continua a funzionare in conformità al presente Statuto ed alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 2. — Essa è costituita e gratuitamente amministrata, col mezzo di un Consiglio d'Amministrazione, da un'associazione di sessanta private persone col titolo di Soci.

Art. 3. — La Cassa ha lo scopo principale di raccogliere i depositi a risparmio, e di trovare ad essi conveniente collocamento.

Art. 4. — Il capitale col quale è stata fondata, in origine di Scudi 1000, (L. 5310) diviso in cento azioni di Scudi 10, (L. 53, 20) per parziale avvenuto rimborso ora si riduce a L. 2000, è diviso in cento azioni, ognuna di L. 20, e rappresenta il fondo di dotazione.

Art. 5. — Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal fondo di riserva, ottenuto col cumulo degli utili annuali;
- c) dai fondi speciali, che pervenissero per qualunque altra causa alla Cassa.

## TITOLO II.

### Soci.

Art. 6. — L'azione è infruttifera, nominativa, indivisibile, ed in-trasmissibile.

L'erede non ha diritto di succedere al Socio defunto, ma ove la sua domanda di ammissione non fosse dal Consiglio accettata, potrà essere

sottoposta al giudizio inappellabile dell'Adunanza Generale, ed in caso di conferma si procederà al rimborso dell'azione.

Il nuovo Socio da scegliersi dal Consiglio preferibilmente tra gli eredi o tra gli affini del Socio defunto, dopo riportata la nomina dell'Adunanza Generale, dovrà versare l'importo almeno di un'azione.

I Soci non dovranno in nessun caso essere in numero inferiore di trenta.

Art. 7. — Nessun Socio ha facoltà di farsi rappresentare. I Corpi morali sono di diritto rappresentati da chi ne riveste la qualifica di capo. Tali rappresentanti non potranno coprire cariche sociali.

Art. 8. — Qualunque sia il numero delle azioni possedute o rappresentate da un Socio, esso non avrà diritto nelle adunanze generali che ad un solo voto.

Art. 9. — La perdita dei diritti civili, l'interdizione, il fallimento e la mancanza al pagamento delle obbligazioni contratte coll'Istituto tolgono la qualità di Socio; ma potrà rimborsarsi il valore dell'azione.

### TITOLO III.

#### Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10. — La Cassa de' Risparmi in conformità all'Articolo 2° è presieduta e diretta da un Consiglio d'Amministrazione composto di dieci membri, scelti dai Soci in Adunanza Generale nel proprio seno, e cioè: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario e sei Consiglieri. I primi quattro stanno in carica un triennio, gli altri sei un sessennio, avvertendo però che dopo la prima elezione si dovrà procedere ogni due anni alla nomina di due Consiglieri estratti a sorte. Tutti possono essere rieletti: i successori dei rinunziatari durano in ufficio fino a che vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Art. 11. — Per coprire le cariche di cui all'articolo precedente bisogna aver compiuta l'età di anni venticinque; a parità di voti s'intende sempre eletto il maggior d'età.

Art. 12. — Oltre alle incompatibilità contemplate nella legge 15 Luglio 1888, non possono contemporaneamente far parte del Consiglio d'Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, il suocero ed il genero, nonchè i fratelli. Egualmente non potranno essere nominati nè membri del Consiglio di Amministrazione nè Sindacatori coloro che ricoprono cariche od impieghi in altri Istituti di credito.

Art. 13. — Il Consiglio d'Amministrazione delibera su tutti gli affari, e compie tutti gli atti ordinari e straordinari della Cassa, tranne quelli che lo Statuto affida al Presidente o riserva all'approvazione dell'Adu-

nanza Generale dei Soci. Provvede di propria iniziativa alla scelta dei Soci, da proporsi per la nomina all'Adunanza Generale. Suddivide tra i suoi membri le speciali attribuzioni, ed affida loro la sorveglianza dei diversi uffici della Cassa.

Entro il primo trimestre dell'anno presenterà all'Adunanza Generale dei Soci il rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Art. 14. — Il Presidente è capo della Società, convoca e presiede le Adunanze Generali dei soci e del Consiglio d'Amministrazione, firma tutti gli atti pubblici che riguardano l'Istituto, lo rappresenta in giudizio, e invigila l'esecuzione delle deliberazioni.

Art. 15. — In caso di mancanza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono devolute al Vice Presidente, in mancanza anche di questo al Consigliere anziano, e così di seguito.

Art. 16. — Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta la settimana e straordinariamente quando il Presidente lo creda necessario.

Delibera in prima adunanza regolarmente quando intervengono al meno sei membri; ed in difetto di numero legale delibererà in seconda adunanza validamente quando intervengano almeno tre membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza, e le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando trattisi di persone. A parità di voti la proposta s'intende non ammessa.

Ogni qual volta il Consiglio dovesse trattare affari d'indole straordinaria sarà convocato con apposito avviso contenente l'ordine del giorno.

#### TITOLO IV.

### Adunanza generale dei Soci.

Art. 17. — Le Adunanze Generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie, e riescono valide su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, quando intervenga in prima convocazione almeno una metà di Soci, non compresi nella totalità quelli notariamente impediti; in seconda convocazione poi quando intervengano almeno sei Soci.

Art. 18. — L'adunanza ordinaria avrà luogo nel primo trimestre di ogni anno per deliberare sui seguenti oggetti:

- a) Rendiconto dell'anno precedente.
- b) Nomina di tre Sindacatori effettivi ed un supplente per la gestione in corso.
- c) Nomina dei nuovi Soci prescelti dal Consiglio d'Amministrazione.
- d) Elezione delle cariche sociali e del Direttore.
- e) Approvazione delle indennità, stipendii e salari al personale.

f) Discussione di ogni altra proposta che il Consiglio stimerà opportuna.

Art. 19. — Le adunanze straordinarie saranno convocate tutte le volte che il Consiglio d'Amministrazione lo crederà necessario, o quando venga motivatamente richiesta da dieci Soci.

Art. 20. L'avviso per la convocazione delle adunanze contenente l'Ordine del giorno sarà comunicato ai Soci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per la riunione.

Art. 21. — Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; quelle riflettenti persone con voto segreto; le altre a voto palese, quando il Consiglio d'Amministrazione non creda preferire la votazione segreta. A parità di voti la proposta non è ammessa. Il verbale delle Adunanze Generali viene approvato dal Consiglio di Amministrazione possibilmente nella seduta successiva all'adunanza, con facoltà ai Soci di intervenire per questo unico oggetto.

Art. 22. — I Sindacatori di cui all'articolo 18 lettera b) presenteranno all'Adunanza Generale una relazione sul rendiconto del Consiglio di Amministrazione, la quale relazione dovrà in precedenza esser trasmessa al Consiglio stesso per le sue osservazioni.

Il Rendiconto, la Relazione, le controosservazioni del Consiglio — ove ne sia il caso — e le relative deliberazioni dei Soci saranno annualmente pubblicate per le stampe.

#### TITOLO V.

### Direttore ed impiegati. Il controllore.

Art. 23. — Il Direttore soprintende a tutti i servizi della Cassa; firma la corrispondenza e le carte contabili, ha la responsabilità della perfetta osservanza delle deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione, e della scrupolosa esattezza delle scritture, dei bilanci e situazioni. Assiste con voto consultivo alle adunanze del Consiglio e a quelle generali dei Soci. Dovrà prestare cauzione e l'opera sua sarà retribuita. Ritiene una delle tre chiavi della cassaforte principale la cui apertura dovrà essere sempre fatta col concorso del Presidente o di chi per esso, del Direttore e del Cassiere, detentori ciascuno delle anzidette chiavi.

L'incarico di Direttore, con le stesse attribuzioni e responsabilità, potrà essere affidato, anche ad un membro del Consiglio d'Amministrazione, nel qual caso potrà essere esonerato dalla cauzione e gli verrà corrisposto a titolo d'indennità lo stipendio tabellato nella pianta organica.

Il Controllore, oltre le mansioni speciali che può affidargli il Direttore, assiste, vigila, e contrafirma tutte le operazioni di deposito e rimborso. Dovrà prestare la cauzione. Questo ufficio potrà essere affidato anche ad un membro del Consiglio di amministrazione; nel qual caso potrà essere esonerato dalla cauzione, e gli verrà corrisposto a titolo di indennità lo stipendio tabellato nella pianta organica.

Art. 24. — La pianta degli impiegati e salariati colle rispettive attribuzioni e discipline, verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, il quale può anche variarle ove il bisogno lo richiada. La loro nomina, sospensione e licenziamento è riservata al Consiglio stesso.

Nessun impiegato della Cassa, ad eccezione del Direttore e del Controllore, può essere azionista.

Eguualmente non possono far parte del personale quelli che fra loro o col Direttore o col Controllore siano legati con vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado inclusivo.

Per tutto quanto si riferisce alle pensioni degli impiegati si osserveranno le norme stabilite dal Regolamento 18 ottobre 1878.

Art. 25. — Il Direttore il Controllore (salvo quanto si è detto all'articolo 23) il Cassiere, il Commesso Cassiere ed il Fattorino dovranno depositare cauzione nel modo e nella misura che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO VI.

### Depositi.

Art. 26. — Per raccogliere i depositi di cui all'articolo 3<sup>o</sup> la Cassa emette:

- 1<sup>o</sup> Libretti di credito al portatore per depositi ordinari.
- 2<sup>o</sup> Libretti di credito nominativi vincolati.
- 3<sup>o</sup> Libretti nominativi di piccolo risparmio, in conformità all'articolo 8 della legge 15 luglio 1888.
- 4<sup>o</sup> Boni di deposito convenzionale.
- 5<sup>o</sup> Libretti di deposito a conto corrente.

Potrà inoltre la Cassa emettere qualunque altra obbligazione del genere suindicato quando l'interesse del servizio lo reclami.

Art. 27. — I libretti di credito al portatore per depositi ordinari saranno intestati al nome indicato del depositante, ma verranno considerati come titoli al portatore.

Però la Cassa riterrà come legittimo possessore l'esibitore del libretto, nè sarà tenuta a rispondere se la restituzione non fosse fatta al proprietario legittimo del libretto stesso.

Ciascun versamento non potrà essere minore di L. 1 nè maggiore di L. 1000. Le restituzioni fino a L. 200 si fanno a vista il giorno stesso della richiesta, le altre con rilascio di Buono infruttifero di Cassa pagabile a quindici giorni per le somme fino a L. 2000, e ad un mese per ogni maggior somma.

Non dovrà mai accettarsi alcuna intestazione già posta in precedenza ad altri libretti emessi.

Il trapasso dal libretto ordinario a quello vincolato può farsi immediatamente per qualunque somma, ma gli interessi decorreranno dopo 15 giorni dall'operazione.

Art. 28. — I libretti di credito nominativi vincolati porteranno l'indicazione della persona che li crea (depositante), di quella a cui favore sono emessi (titolare), e la succinta annotazione del vincolo in virtù del quale vien fatto il deposito.

È riservata al Consiglio d'Amministrazione l'accettazione o meno del vincolo o condizione a cui ciascun libretto viene sottoposto; quindi dovrà esserne fatta preventivamente domanda firmata contenente in termini positivi il vincolo e la sua cessazione sia pel modo, sia pel tempo, quale domanda dovrà essere conservata in Archivio col numero corrispondente al libretto.

Per l'ammontare dei versamenti non sono prescritti limiti; sono ammessi i versamenti successivi, purchè rimangano sottoposti allo stesso vincolo fissato all'atto del primo versamento.

I rimborsi invece su tali depositi si effettuano, osservate le norme dell'Art. 27<sup>o</sup>, in conformità al vincolo, ritirando da chi esige analoga ricevuta sul libretto medesimo.

Art. 29. — I libretti nominativi di credito pel piccolo risparmio delle classi lavoratrici più bisognose, da rilasciarsi solamente agli operai, artigiani, agricoltori e salariati addetti a lavori manuali, sono personali, cioè di esclusiva proprietà dell'intestato, e sono inalienabili.

Nessun depositante potrà possedere più di un libretto ed il credito massimo di esso è fissato in L. 500.

Quando il credito abbia raggiunta tale somma, o quando il depositante abbia notoriamente migliorato le proprie condizioni economiche, la Cassa inviterà il depositante, nel primo caso a diminuirne l'importo mediante un parziale rimborso, e nel secondo ad estinguere il libretto.

Qualora il titolare del libretto non si uniformi all'invito, il libretto verrà estinto d'ufficio, e sarà aperta contemporaneamente per la somma corrispondente una nuova partita nella categoria dei libretti per depositi ordinari, intestata al nome del titolare stesso.

I versamenti non potranno essere minori di centesimi dieci, nè maggiori di lire due. I rimborsi si faranno a vista fino a L. 50, con preavviso di otto giorni fino a L. 200, e di giorni quindici fino a L. 500.

Allo scopo d'incoraggiare il risparmio nelle classi bisognose la Cassa, oltre a corrispondere a questa speciale categoria di libretti un interesse più elevato degli altri, istituirà anche un fondo, col quale, al termine dell'esercizio, accorderà un premio detto di previdenza a quei depositanti che durante l'anno abbiano eseguiti cinquantadue versamenti senza operare alcun ritiro. Questo premio, da stabilirsi in misura eguale per tutti i depositanti che vi avranno diritto, verrà iscritto d'ufficio a credito del depositante, ed il suo ritiro per gli effetti dell'assegnazione del premio non si considera quale rimborso.

Il credito complessivo dei libretti di piccolo risparmio non potrà fino a nuova disposizione eccedere la somma di lire cinquantamila, ed il Consiglio in appresso nel determinarne il limite in somma maggiore, dovrà tenere presente di non superare la proporzione di un trentesimo del complessivo ammontare dei depositi di tutte le categorie.

Art. 30. — I boni di deposito convenzionale sono nominativi e non trasmissibili. Si rilasciano su preventiva domanda del depositante, per somma fissa, tempo determinato, ed alla speciale condizione domandata, purchè accettata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 31. — Il libretto di deposito a conto corrente è nominativo ed intrasmissibile.

I depositi sono illimitati, però l'ammontare del primo versamento, all'atto nel quale viene richiesto il rilascio del libretto, non deve essere inferiore a L. 500.

I ritiri si effettuano in base ad assegni a vista fino a L. 1000, ogni maggior somma a quindici giorni, ed in questo caso la Cassa avrà diritto che il depositante non possa ritirare altra somma che dopo pagata quella per la quale fece disdetta.

La misura dell'interesse che si corrisponderà a depositi di tale natura sarà sempre inferiore a quella stabilita per i depositi a risparmio. Le operazioni inerenti ai depositi in conto corrente debbono essere iscritte in contabilità separata e saranno regolate con le norme del Codice di Commercio.

Art. 32. — Nel frontespizio dei libretti di ciascuna categoria, o a tergo del bono di deposito e libretto di conto corrente, verranno riprodotte le principali disposizioni del presente Statuto o Regolamento che ad essa categoria si riferiscono. A piedi di tali norme saranno appose le firme del Presidente, del Direttore dell'Istituto e del Controllore, nonché del Cassiere o del Commesso Cassiere e del Contabile preposti al servizio.

Le operazioni giornaliere di versamenti e rimborsi saranno avvalorate dalle firme del Controllore, del Contabile e del Cassiere o aiuto Cassiere suindicati, senza di che l'operazione si ritiene nulla.

Art. 33. — Le decorrenze dell'interesse dovuto a ciascuna categoria di depositi principlerà il giorno seguente al versamento, ed il giorno

stesso del ritiro. Il tasso dell'interesse per ciascuna categoria di depositi verrà determinato semestralmente dal Consiglio d'Amministrazione, e sarà indicato in apposita tabella pubblicata nell'ufficio.

La liquidazione degli interessi decorsi in tutte indistintamente le categorie si opererà al 31 dicembre di ogni anno, o prima quando il libretto venga estinto.

Gli interessi dei depositi ordinari e di piccolo risparmio verranno d'ufficio capitalizzati e resi fruttiferi; resteranno invece infruttiferi gli interessi liquidati nelle altre categorie di depositi. Per la liquidazione degli interessi stessi possono restar sospese le operazioni di deposito e ritiro dal 1° al 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 34. — Qualunque operazione il depositante voglia eseguire in ciascuna categoria di libretti sia di ritiro, sia di versamento, dovrà essere sempre accompagnata dall'esibizione del libretto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, o del bono di Cassa al portatore, il proprietario dovrà darne immediato avviso per iscritto alla Cassa per la possibile salvazza del credito, fornendo tutte le indicazioni possibili per stabilire l'identità del libretto reclamato; e la Cassa, apposta la notazione di *fermo* alla partita del depositante, e pubblicato nell'albo della Cassa l'avviso di smarrimento, sospende ogni rimborso provvedendo pel duplicato a senso della legge 27 maggio 1909, n. 437. Qualora il credito iscritto nel libretto perduto tra capitale ed interessi non ecceda le L. 100 si ridurranno a metà i termini stabiliti della predetta legge.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un libretto, bono o foglio nominativo di deposito, può ottenersi il duplicato dietro domanda fatta al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 35. — Oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, la Cassa potrà sospendere i rimborsi nei seguenti ulteriori casi, secondo quanto è disposto dall'Articolo 13 della legge 15 luglio 1888 e cioè:

a) quando, relativamente a libretti sì al portatore che nominativi, sia fatta opposizione al rimborso in conseguenza di controversia sui diritti a succedere;

b) quando, pure per qualsiasi categoria di libretti, pervenga all'Istituto, per parte dell'Autorità giudiziaria, ordine in iscritto a sospensione di pagamento;

c) quando in ordine ai soli libretti nominativi l'opposizione al rimborso sia fatta in caso di fallimento, o dal marito della depositante, ovvero dal legale rappresentante del minore.

L'opposizione di cui alle lettere a), c), e la rinuncia di essa deve essere notificata alla Cassa per atto di usciere: l'ordine di cui alla lettera b) sarà revocato dietro formale notificazione in iscritto dell'Autorità giudiziaria.

Art. 36. — Apposita tariffa stabilirà il prezzo di ciascuna categoria

di libretti, esclusi quelli pel piccolo risparmio che si rilasceranno gratuitamente.

## TITOLO VII.

### Impieghi di Capitali.

Art. 37. — La Cassa impiegherà nei modi seguenti i capitali da essa amministrati:

- 1° Sovvenzioni in vaglia cambiali;
- 2° Sconto di cambiali;
- 3° Mutui a privati, o a corpi morali legalmente riconosciuti;
- 4° Conti correnti con garanzia;
- 5° Acquisto di titoli pubblici;
- 6° Anticipazioni sopra depositi di valori;
- 7° Acquisto di crediti liquidi verso lo Stato, Corpi morali e privati.

Art. 38. — Le sovvenzioni in vaglia cambiali avranno una durata non superiore a sei mesi, e porteranno almeno due firme di soddisfazione del Consiglio.

Art. 39. — Le cambiali di cui è chiesto lo sconto dovranno portare almeno tre firme, e una scadenza non maggiore di sei mesi: in mancanza di una terza firma si ammette la surrogazione con un pegno riconosciuto idoneo.

Art. 40. — I mutui avranno la durata massima di venti anni con restituzione della somma mutuata col sistema di ammortamento, e dovranno essere garantiti da ipoteca o da deposito di valori.

Art. 41. — I conti correnti con garanzia avranno la durata massima di un triennio, e potranno essere rinnovati su domanda presentata in precedenza. Dovranno essere garantiti da fidejussore, o da ipoteca, o da deposito di valori.

La somma messa a disposizione del correntista sarà iscritta in un libretto su cui man mano saranno registrate le successive operazioni. I prelevamenti saranno effettuati a mezzo di assegni bancari.

Art. 42. — Gli investimenti in mutui e conti correnti con ipoteca non potranno insieme uniti eccedere il trenta per cento dell'ammontare complessivo delle attività, e quelli fatti a corpi morali il quindici per cento. L'ipoteca dovrà essere sempre di primo grado, e in fondi situati nel Mandamento. Il valore dei fondi ipotecandi verrà determinato dal Consiglio con quelle norme che stimerà opportune. Il prestito non dovrà mai eccedere la metà del valore attribuito ai fondi offerti in ipoteca. I fabbricati sia urbani che rustici debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio con la clausola che il contratto di Assicurazione sia operativo anche nell'interesse della Cassa.

Art. 43. — I titoli pubblici su cui è consentito l'impiego dei capitali della Cassa sono solamente quelli a debito o con garanzia dello Stato, le Cartelle fondiariae ed agrarie, le Obbligazioni comunali o provinciali, e le azioni d'Istituti di emissione.

Art. 44. — Le anticipazioni sopra deposito di valori, sempre ed in ogni caso della natura di quelli contemplati nell'articolo precedente, saranno fatte nella misura di quattro quinti del prezzo commerciale dei titoli stessi, purchè esso non sia superiore al valore nominale dei medesimi. L'anticipazione avrà la durata massima di sei mesi, rinnovabili solamente per altri sei mesi.

Qualora si verificasse una diminuzione del 10 per 100 sul valore del deposito, il sovvenuto dovrà rimborsare parte della somma anticipatagli, o reintegrare il deposito stesso. In mancanza, il contratto è risolto e la Cassa potrà procedere alla vendita del deposito senza formalità giudiziali a mezzo di notaio o di pubblico mediatore. Eguale procedura sarà tenuta in caso di mancato pagamento alla scadenza. Tali condizioni dovranno essere consentite dal debitore nell'Atto stesso del prestito o in altro separato.

Art. 45. — Il saggio dell'interesse sui conti correnti, sulle anticipazioni, e il saggio dello sconto sulle cambiali sono determinati ogni semestre dal Consiglio d'Amministrazione, il quale a seconda delle circostanze, carattere ed importanza delle operazioni potrà anche modificare eccezionalmente la misura del saggio suddetto.

#### TITOLO VIII.

#### Operazioni varie.

Art. 46. — La cassa riceve depositi a custodia di titoli di credito e di oggetti preziosi cogli obblighi di cui al libro terzo titolo XVIII capo 1º sez. III del codice civile.

Art. 47. — Può aprire succursali od agenzie, assumere rappresentanze di Istituti di emissione, di credito fondiario ed agrario, può aprire con essi, con Casse consorelle ed altre Banche conti correnti; può incassare titoli ed acquistare valori per conto terzi.

Art. 48. — Può del pari assumere servizi di tesoreria per enti morali e per pubbliche amministrazioni, sotto le norme che caso per caso saranno stabilite dal Consiglio.

Art. 49. — Le provvigioni ed i diritti per i servizi superiormente indicati, saranno stabiliti dal Consiglio e resi noti al pubblico mediante affissione negli uffici della Cassa di apposite tabelle.

Art. 50. — Potrà la Cassa acquistare e fabbricare un edificio per collocarvi la sua sede, e per i servizi inerenti allo sviluppo delle sue operazioni.

Art. 51. — Dietro approvazione dell'Assemblea Generale la Cassa potrà anche istituire succursali od agenzie in quelle località della regione in cui la propria azione potesse riuscire utile e gradita.

#### TITOLO IX.

### Destinazione degli utili e Fondo di riserva.

Art. 52. — Finchè il Fondo di riserva non abbia raggiunto o non si mantenga nel rapporto di un decimo dell'ammontare complessivo di tutti i depositi, l'utile netto annuale andrà a totale incremento del Fondo di riserva, salvo l'erogazione di piccoli contributi a sollievo di eventuali calamità e bisogni cittadini, da prelevarsi dal decimo consentito dalla legge.

Raggiunta quella misura, l'utile netto sarà così ripartito:

Quattro decimi andranno in aumento del fondo di riserva:

Tre decimi potranno erogarsi a scopo di pubblica utilità, o beneficenza a vantaggio della Città, ed eventualmente anche ad incremento del fondo pensioni agli impiegati:

Tre decimi andranno a costituire il fondo perdite eventuali e deprezzamento di titoli pubblici.

Art. 53. — Si devolveranno pure al Fondo di riserva i crediti iscritti in qualunque categoria di depositi, sui quali per il periodo intero di trent'anni non sia stata eseguita operazione alcuna.

#### TITOLO X.

### Disposizioni Generali.

Art. 54. — Quando l'esperienza suggerisca qualche utile e necessaria modificazione od aggiunta al presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione le farà discutere all'Adunanza generale dei Soci, prima di sottoporla all'approvazione del Governo.

Anche dieci Soci possono chiedere modificazioni allo Statuto, presentandole precedentemente all'esame del Consiglio.

In ogni caso si richiede sempre l'adesione di due terzi dei voti rappresentati all'Adunanza.

Art. 55. — La Istituzione della Cassa del Risparmi dovrà essere sempre indipendente e separata da qualsiasi altra Istituzione sia della Città, sia dello Statuto.

Art. 56. — In caso di scioglimento o liquidazione della Società (il che dovrà avvenire solo per effetto di forza maggiore, e non mai per libera volontà del Soci), restituiti i depositi e relativi interessi, rimborsate le azioni e saldate ogni altra passività, il capitale rimanente dovrà essere erogato in opera di pubblica utilità e di beneficenza a vantaggio della Città.

---